SENT. N. 320/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai magistrati

Dott. Claudio CHIARENZA Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere relatore

Dott. Cristiano BALDI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **24517** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- *omissis S.R.L. omissis* (c.f. ***omissis***), con sede legale in ***omissis***, via ***omissis*** (p.e.c. ***omissis****@legalmail.it*), in persona del legale rappresentante T.A. (c.f. ***omissis***), nato il ***omissis*** a ***omissis***, ivi residente in Strada ***omissis*** n. 38/B;

Uditi, nell'Udienza pubblica del 29 ottobre 2026, il relatore Consigliere dott. Luigi GILI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Letizia DAINELLI, nessuno comparso per la convenuta società.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura Regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, agisce nei confronti della odierna società convenuta, per sentirla condannare al pagamento, in favore della società in house Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, della complessiva somma di euro **13.434,08**, o della diversa somma ritenuta di giustizia dal Collegio all'esito del giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di lite.

2. A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce la mancata restituzione del finanziamento, concesso da Finpiemonte S.p.a., in data 31 marzo 2017, alla società S.E. s.r.l., su richiesta di agevolazione, presentata dalla rappresentante legale della stessa società, signora C.A., in data 3 novembre 2016, a valere sul programma operativo regionale "Competitività regionale e occupazione" - F.E.S.R. 2014/2020 – "Bando Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese (Codice bando:IV4b21_energia_imprese)" per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in autoconsumo per la sede di ***omissis*** (TO), via ***omissis***.

3. Nella domanda la sig.ra C. rappresentava che "Nell'ambito di una più capillare presenza in Piemonte, Regione con un alto tasso di Aziende legate all'automotive, S.E. ha in corso l'apertura entro Settembre 2016 di una sede secondaria in ***omissis*** per continuare l'attività con nuovi macchinari ed attrezzature per lavorazioni in 3D".

Con riferimento al progetto di investimento, la medesima rappresentante legale dichiarava di essere a conoscenza dei contenuti del bando, della normativa di

riferimento e di accettarli incondizionatamente ed integralmente.

3.1. A seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico di Valutazione, Finpiemonte S.p.A., con nota del 31 marzo 2017, comunicava alla società richiedente la concessione del finanziamento di complessivi euro 65.600,00, dei quali euro 49.200,00, quale quota regionale, da rimborsare in rate trimestrali posticipate nel termine di 60 mesi (senza preammortamento) ed euro 16.400,00, quale quota bancaria, nonché un contributo a fondo perduto di euro 16.400,00, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in autoconsumo presso la sede di ***omissis***.

Veniva, altresì, specificato che l'investimento doveva essere concluso entro otto mesi dalla data di concessione, ossia entro il 30.11.2017 e che per i procedimenti di revoca e le attività di controllo e monitoraggio si sarebbe dovuto fare riferimento a quanto previsto dal Bando.

In data 13 luglio 2022 la società S.E. S.R.L veniva

fusa mediante incorporazione nella società ***omissis*** S.R.L.

Nell'atto introduttivo del giudizio si riferisce che, con nota 22-33081 del 4 ottobre 2022, Finpiemonte S.p.A. comunicava alla S.E.

S.R.L. nonché alla incorporante ***omissis*** S.R.L. l'avvio del

procedimento di revoca dell'agevolazione, concessa in data 31 marzo 2017, per violazione delle disposizioni del bando approvato con D.D. n. 310 del 30.05.2016 e s.m.i.

Ciò in quanto il bando di riferimento al punto 6.1. - "Cause di revoca" - prevede che l'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente, tra l'altro, nei seguenti casi:

b) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1 del

bando, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa, o perdita dei requisiti dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità nei cinque anni dalla chiusura del progetto;

c) mancato rispetto degli obblighi dei destinatari finali previsti al successivo punto del presente allegato;

j) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto. […] Eventuali casi di richiesta di subentro (ad esempio: a seguito di cessioni del ramo d'azienda o dell'azienda, fusione mediante

incorporazione …) verranno valutati da Finpiemonte S.p.A.

Peraltro, al punto 7, che recita "Obblighi dei destinatari finali" si prevede che:

"La concessione dell'agevolazione genera per l'impresa destinataria l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- non introdurre, nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto, modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, ecc. finanziati che comportino un trasferimento al di fuori del territorio regionale o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa, a meno che non abbiano chiesto e ottenuto l'autorizzazione di Finpiemonte S.p.A.;
- non alienare, cedere o concedere a terzi a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti (previa comunicazione a Finpiemonte S.p.A.)".

La Procura precisa che nell'atto di fusione (registrato a Milano il 15.07.2022) mediante incorporazione della società S.E. S.R.L.
nella società ***omissis*** S.R.L. viene convenuto che "In conseguenza della fusione la società incorporante ***omissis*** s.r.l. subentra, di pieno diritto, in ogni attività o diritto di qualsiasi genere della società incorporata S.E. S.R.L. nonchè in ogni relativa passività, obbligo e impegno di qualsiasi natura […]."

3.2. Con successiva nota prot. 23-09537 del 15 marzo 2023, Finpiemonte S.p.A. disponeva la revoca totale delle agevolazioni concesse, in data 31.03.2017, alla S.E. S.r.l. (Finanziamento a tasso zero di euro 49.200,00 e Contributo a fondo perduto di euro 16.400,00), per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in autoconsumo per la sede di ***omissis***, via ***omissis***, richiedendo la restituzione della complessiva somma di euro 13.434,08 (di cui euro 1.150,08, a titolo di oneri di agevolazione sul finanziamento concesso ed estinto in data 01.02.2021, euro 11.942,70 quale quota del contributo concesso ed euro 341,21 a titolo di oneri sul contributo concesso).

Quindi, con nota prot. 23-39248 del 27.10.2023, Finpiemonte S.p.A. si gravava nei confronti del sig. T.A., quale amministratore unico della società ***omissis*** S.R.L. ***omissis***, attraverso intimazione di pagamento delle somme, di cui al citato provvedimento di revoca e di costituzione in mora, ex art. 1219 c.c.

Infine, con nota prot. ATR/ca/24-03537 del 30.01.2024, Finpiemonte S.p.A. richiedeva alla Regione Piemonte di procedere al recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639, delle somme dovute.

La Società non ha presentato controdeduzioni nell'ambito del predetto procedimento amministrativo di revoca né consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede giurisdizionale.

3.3. Ad avviso della Procura regionale, pertanto, la società beneficiaria del finanziamento non ha rispettato l'obbligo di stabilità dell'operazione prima del decorso dei cinque anni dal completamento dell'operazione, con ciò frustrando le finalità che l'amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con la concessione della provvidenza pubblica.

Nell'atto introduttivo del giudizio si evidenzia che dall'esame della documentazione acquisita e dagli atti della CCIAA, premesso che l'attività della società S.E. S.r.l. "è esercitata da S.

attraverso diversi rami d'azienda, di cui uno avente ad oggetto Additive Manufacturing e relativa progettazione, e Vacuum Casting", e che " il Ramo d'Azienda è esercitato nella sede commerciale in ***omissis*** (MI), Piazza

omissis, e nella sede operativa in ***omissis*** (TO) in

Via ***omissis***", e "che la sede commerciale è condotta in locazione

finanziaria da S., in forza di contratto n. ***omissis*** e contratto n.

omissis rispettivamente del 10 (dieci) dicembre 2012 (duemiladodici) e del

29 (ventinove) novembre 2010 (duemiladieci) con S.

L. S.p.A. mentre la sede operativa è condotta da S. in locazione

commerciale con contratto 30 (trenta) luglio 2016 (duemilasedici) nei locali di proprietà della società S. SRL, con prossima dismissione e riconsegna dell'immobile locato alla data del 30 giugno 2020".

Ed ancora "che, al fine di non disperdere il valore aziendale, S. ha

interesse a concedere in affitto il Ramo d'Azienda, in funzione della successiva

cessione della proprietà del detto Ramo d'Azienda alla Società, secondo le modalità determinate nel presente contratto".

Nel successivo atto di Cessione del ramo d'azienda del 14.04.2022, la Procura precisa che non compare il riferimento alla sede operativa di ***omissis*** in quanto già dismessa, con la riconsegna dell'immobile locato alla data del 30 giugno 2020, come indicato nel contratto di affitto e proposta irrevocabile di acquisto del 22.05.2020.

La Procura espone, peraltro, che la dismissione della sede operativa è avvenuta il 30 giugno 2020 in seguito alla riconsegna dell'immobile locato e non il 30.06.2022, come erroneamente indicato nel provvedimento di avvio della revoca, comunicato da Finpiemonte S.p.A. alla società S., con nota 22-33081 del 4 ottobre 2022, vale a dire, dopo soli 2 anni e sette mesi dal completamento del progetto.

4. Dai sopra esposti accertamenti amministrativi, documentati in atti, la procedente Procura contabile deduce la perdita dei requisiti di ammissibilità, con conseguente frustrazione delle finalità che l'amministrazione pubblica si prefiggeva di conseguire tramite la concessione del finanziamento agevolato.

4.1. Sul punto, osserva la Procura contabile che la giurisprudenza contabile ritiene configurabile la responsabilità amministrativo-contabile del percettore dell'agevolazione, il quale, violando le condizioni della spesa, in particolare, quanto all'obbligo di mantenimento dell'azienda per il periodo minimo previsto dal bando, ha realizzato i presupposti per la sua illegittima percezione, incidendo negativamente sull'attuazione del programma, imposto dalla P.A., alla cui attuazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione, e determinato uno sviamento dalle finalità perseguite (cfr., Corte conti, Sez.

Piemonte, sentenza n. 232/22).

4.2. Ritenendo che le condotte descritte integrassero una fattispecie di responsabilità amministrativa, la Procura Regionale ha emesso invito a dedurre nei confronti della società convenuta nonché nei confronti della signora C.A., in proprio e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società S.E. srl, contestando un pregiudizio pari a complessivi euro 13.434,08 (di cui euro 1.150,08 a titolo di oneri di agevolazione sul finanziamento concesso ed estinto in data 01.02.2021, euro 11.942,70 quale quota del contributo concesso ed euro 341,21 a titolo di oneri sul contributo concesso).

4.3. L'avv. Paolo Ugo Lesino ha depositato deduzioni nell'interesse del sig. T.A. che ha, altresì, chiesto di essere audito personalmente.

Con le deduzioni è stato affermato che "[…] il motivo dell'avvio del procedimento e della successiva revoca delle agevolazioni concesse …va ricercato e ricondotto ad atti gestori avvenuti nella primavera dell'anno 2020, non riconducibili, non attribuibili ed in nessun modo imputabili al deducente"; in sintesi, è stato chiesto che venisse accertata "[…] la totale estraneità del deducente A.T., in qualità di legale rappresentante della ***omissis*** S.r.l. da qualsivoglia ipotesi di responsabilità per violazione delle condizioni del bando con contestuale esclusione di una richiesta di condanna alla richiesta di restituzione delle somme a suo tempo erogate a favore della S. E. S.r.l. […]."

5. Le menzionate deduzioni non sono state giudicate idonee a superare l'imputazione della responsabilità amministrativa, di cui all'invito a dedurre.

Al termine dell'attività istruttoria, la Procura ha, quindi, ritenuto di procedere

con la citazione in giudizio dell'odierna società convenuta, oltre che di altro soggetto – la signora C.A. - per il recupero della somma residua sopra precisata, maggiorata di accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale.

6. Con comparsa del 27 aprile 2026 si costituiva in giudizio la convenuta C.A., la quale avanzava, tra l'altro, nel corpo della stessa memoria, richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato, ex art. 130 c.g.c., attraverso il pagamento della somma di euro 4.030,22.

Il relativo giudizio alternativo, previa acquisizione del parere favorevole della Procura, veniva definito, ai sensi dell'articolo 130, comma 8, c.g.c., con sentenza n.159/2026, emessa all'esito della camera di consiglio del 1° luglio 2026 e depositata il successivo 7 luglio 2026.

7. All'udienza del 29 ottobre 2026, nessuno comparso per la convenuta società, nonostante la regolarità delle notifiche, il Pubblico Ministero ha rinnovato le conclusioni già rassegnate nell'atto scritto.

7.1 La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta società ***omissis*** s.r.l. ***omissis***, ai sensi dell'articolo 93 c.g.c., stante la mancata costituzione in giudizio a fronte della ritualità e tempestività della notifica sia dell'atto di citazione che del decreto di fissazione dell'udienza.

2. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

2.1. Com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr.,

da ultimo, Cass., S.U., n. 111/2020), è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche ed i soggetti privati percettori i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Il privato percettore dei contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi e, conseguentemente, sussistendo, in tal senso, un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi al giudice contabile per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n. 1774/2013; *ex multis,* Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 232/2022).

2.2. Passando alla disamina della condotta contestata, dalla documentazione in atti risultano accertati i requisiti oggettivi e soggettivi, atti ad integrare la responsabilità erariale della società convenuta, nei limiti soggettivi di cui *infra*, atteso che:

a) in data 3 novembre 2016, la società S.E. s.r.l., per

il tramite della signora C.A., rappresentante legale della

società, presentava, sottoscrivendola, apposita domanda di finanziamento nei termini riportati in narrativa;

b) in data 31 marzo 2017, Finpiemonte S.p.A. concedeva all'impresa beneficiaria il finanziamento richiesto;

c) tuttavia, in spregio alle prescrizioni del bando, la dismissione della sede operativa avveniva il 30 giugno 2020;

d) in data 13 luglio 2022 la società S.E. S.R.L veniva

fusa mediante incorporazione nella società ***omissis*** S.R.L.;

e) con nota 22-33081 del 4 ottobre 2022 Finpiemonte S.p.A. comunicava alla

S.E. S.R.L. ed alla società incorporante ***omissis***

S.R.L. l'avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione concessa in data 31 marzo 2017, per violazione delle disposizioni del bando approvato con D.D. n. 310 del 30.05.2016 e s.m.i.

In condivisione dell'impianto accusatorio, risulta acclarato che la società

S.E. S.r.l., beneficiaria originaria del finanziamento

pubblico, non abbia rispettato l'obbligo di stabilità dell'operazione, prima del decorso dei cinque anni dal completamento dell'operazione, con ciò frustrando le finalità che l'amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con la concessione della provvidenza pubblica.

Ne è prova il fatto che, giusta il disposto, in tema di fusione, dell'art. 2504-*bis* c.c.:

- "La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".

Risulta dagli atti che, in data 15 marzo 2023, Finpiemonte adottava il provvedimento di revoca del finanziamento, intimando la restituzione dell'agevolazione, indebitamente fruita, e notificando l'intimazione anche alla convenuta società incorporante.

2.3. La sequenza dei fatti, sopra riportata, rende palese, nella fattispecie in

esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico, percepito dalla società convenuta.

2.3.1. Infatti, il Collegio, sulla base della documentazione in atti, condivide l'impostazione accusatoria, secondo cui la società convenuta, non fornendo alcun riscontro all'intimazione ricevuta, ha agito non conformemente alle finalità previste nel bando, sottese all'erogazione di provvidenze pubbliche.

Cosicché, l'operazione finanziata con fondi pubblici, che avrebbe dovuto essere mantenuta per almeno cinque anni, a partire dalla data di conclusione del progetto, non può dirsi oggettivamente realizzata (cfr., Corte conti, Sez. Piemonte, sent. n. 135/2023).

2.3.2. È pertanto configurabile la responsabilità amministrativo-contabile del percettore dell'agevolazione, il quale, violando le condizioni della spesa, in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento all'obbligo del mantenimento dell'azienda per il periodo minimo previsto dal bando, così come meglio precisato in narrativa, ha realizzato i presupposti per la sua illegittima percezione, incidendo negativamente sull'attuazione del programma configurato nel bando, così determinando uno sviamento dalle finalità perseguite.

2.4. Sul piano soggettivo, poi, in condivisione dell'impianto accusatorio, sussiste l'elemento soggettivo del dolo, da intendere quale intenzionale mancata restituzione dei finanziamenti indebitamente fruiti, per palese violazione delle chiare e condivise condizioni del finanziamento, segnatamente, della normativa regolante un sistema automatico ed integrato di gestione della logistica aziendale.

Tanto premesso, nel caso all'esame, a giudizio del Collegio, l'antigiuridicità

della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.

In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., *ex multis*, Sezione Piemonte, sent. n. 56/2023 e n. 97/2023).

3. Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, deve essere, pertanto, affermata la responsabilità erariale della convenuta società ***omissis*** S.R.L. ***omissis***,

con conseguente condanna della menzionata società al pagamento, in favore della società *in house* Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, a titolo di risarcimento dei danni erariali, dell'importo complessivo residuo di **euro 9.403,86,** e ciò tenuto conto delle somme *medio-tempore* introitate, attraverso la definizione del rito abbreviato, di cui in premessa.

Sulla predetta somma è, altresì, dovuta dalla convenuta società condannata la rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei contributi fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo (cfr., da ultimo, Cass., S.U., ord. n. 26738/2021).

3.1 Peraltro, pur in considerazione della diretta operatività delle norme sostanzial introdotte dalla legge n. 1 del 2026 (art. 6), entrata in vigore lo scorso 22 gennaio 2026, devono escludersi riflessi di ordine giuridico ai fini del decidere, trattandosi, nella specie, di condotte dolose, per le quali va esclusa ogni riconsiderazione della fattispecie di danno contestata sotto il profilo dell'elemento soggettivo, della quantificazione del danno e dell'operare della nuova disciplina sul potere riduttivo (art. 1, comma 1-*octies*, della legge n. 20 del 1994, introdotto dall'art. 1 della legge n. 1 del 2026).

3.2 In conclusione, risulta accertata l'antigiuridicità della condotta dolosa

causativa del danno contestato, per complessivi euro 9.403,86.

L'importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere conto di un'eventuale refusione in sede di esecuzione.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della convenuta società, come da dispositivo, in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

la società ***omissis*** S.R.L. ***omissis***, in persona del legale rappresentante T.A., al pagamento, in favore della società *in house* Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale, dell'importo complessivo di **euro 9.403,86,** (diconsi euro **novemilaquattrocentotre/86**), oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di percezione dei contributi sino alla data di deposito della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo.

CONDANNA

altresì, la società ***omissis*** S.R.L. ***omissis***, in persona del legale rappresentante T.A., al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, spese che si liquidano in **euro 606,44** (diconsi euro seicentosei/44).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2026.

Il Giudice estensore — Il Presidente

Luigi GILI — Claudio CHIARENZA

F.to digitalmente — *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 06/11/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Claudio CHIARENZA

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 06/11/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente